METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • DIRITTO DI FAMIGLIA
Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 7250 • pp. 1–8 • §§ 1–27

Obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti

English Edition Title: Subsidiary Maintenance Duty of Grandparents and Prior Enforcement Remedies

Monica Cerchi [Autrice & Collaboratrice Scientifica]
Avvocata del Foro di Roma
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/monica-cerchi/

Pubblicato il: 20 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–8 (§§ 1–27)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il contributo analizza l'ordinanza della Cassazione Civile n. 2945 del 10 febbraio 2026 sui presupposti sostanziali e probatori dell'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti ai sensi dell'art. 316-bis c.c. La pronuncia conferma il rigetto della pretesa verso la nonna paterna per mancata dimostrazione, nei gradi di merito, tanto della notifica del precetto quanto di ulteriori atti esecutivi su conto corrente e autovettura riconducibili al padre inadempiente. L'indagine confronta tale approdo con l'indirizzo di legittimità che esonera dal previo pignoramento dinanzi a irreperibilità dolosa del genitore, ricostruisce la natura parziaria del concorso tra ascendenti di pari grado e segnala l'improprio richiamo difensivo all'art. 473-bis.21 c.p.c., esaminando infine le ricadute difensive sul riparto dell'onere probatorio e sulla specificità del ricorso.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
M. Cerchi, Obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 20 novembre 2026, art. 7250, pp. 1–8, DOI: 10.5281/zenodo.24399084, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/20/obbligo-sussidiario-ascendenti-mantenimento-nipoti-esecuzione-forzata-cassazione-2945-2026/.

OSCOLA: Monica Cerchi, 'Obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 7250, 1–8 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/20/obbligo-sussidiario-ascendenti-mantenimento-nipoti-esecuzione-forzata-cassazione-2945-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24399084 accessed 23 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24399084 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24399084) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/20/obbligo-sussidiario-ascendenti-mantenimento-nipoti-esecuzione-forzata-cassazione-2945-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/20/obbligo-sussidiario-ascendenti-mantenimento-nipoti-esecuzione-forzata-cassazione-2945-2026/en/
AEA JEL Codes:	K36 (Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni); K15 (Sistemi di Civil Law e diritto privato generale)
EuroVoc (UE):	MT 2806 famiglia • diritto di famiglia [540]; procedura civile [2699]; diritto civile [523]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:2945CIV • ECLI:IT:CASS:2023:28446CIV • ECLI:IT:CASS:2026:1673CIV**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Monica Cerchi. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

NOTA A SENTENZA • DIRITTO CIVILE & DIRITTO DI FAMIGLIA

ISSN 3103-7305 • 10 FEBBRAIO 2026

Obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti

L'ordinanza della Cassazione Civile n. 2945 del 10 febbraio 2026 tra prova degli atti esecutivi, specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. e raccordo con i precedenti sull'art. 316-bis c.c.

DOSSIER PRONUNCIA

AUTORITÀ
Cassazione Civile

PROVVEDIMENTO
ordinanza, 10 febbraio 2026, n. 2945

NORME
Codice Civile, art. 316-bis • Codice Civile, artt. 147, 148 e 433 • Codice di Procedura Civile, artt. 360 e 366

ESITO
rigetta il ricorso della figlia contro la nonna paterna

JEL: K36, K15 • EuroVoc: 540, 2699 • Lettura 12 min

Monica Cerchi • Avvocata del Foro di Roma ISSN 3103-7305

PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

L'azione ex art. 316-bis c.c. contro gli ascendenti richiede di dimostrare non solo l'insufficienza economica dei genitori, ma anche l'inutile esperimento di atti esecutivi sui beni noti del genitore inadempiente.

PUNTI CHIAVE DELL'ANALISI

01 Prova degli atti esecutivi
Quando il genitore inadempiente possiede beni o un conto corrente conosciuti, il solo richiamo a un precetto non prodotto in merito non basta ad attivare l'obbligo degli ascendenti.

02 Esonero per irreperibilità elusiva
Il previo pignoramento non è richiesto qualora continui cambi di residenza e lavoro rendano di fatto ineseguibile il credito verso il genitore.

03 Concorso parziario e nipoti maggiorenni
L'obbligazione grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado senza litisconsorzio necessario e si distingue dal diritto agli alimenti ex art. 433 c.c.

04 Errore normativo sui poteri officiosi
La difesa in Cassazione ha invocato l'art. 473-bis.21 c.p.c. per le indagini tributarie d'ufficio, ma la norma disciplina l'udienza di comparizione e conciliazione.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo analizza l'ordinanza della Cassazione Civile n. 2945 del 10 febbraio 2026 sui presupposti sostanziali e probatori dell'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti ai sensi dell'art. 316-bis c.c. La pronuncia conferma il rigetto della pretesa verso la nonna paterna per mancata dimostrazione, nei gradi di merito, tanto della notifica del precetto quanto di ulteriori **atti esecutivi** su conto corrente e autovettura riconducibili al padre inadempiente. L'indagine confronta tale approdo con l'indirizzo di legittimità che esonera dal **previo pignoramento** dinanzi a irreperibilità dolosa del genitore, ricostruisce la natura parziaria del concorso tra ascendenti di pari grado e segnala l'improprio richiamo difensivo all'**art. 473-bis.21 c.p.c.**, esaminando infine le ricadute difensive sul riparto dell'onere probatorio e sulla specificità del ricorso.

ABSTRACT (ENGLISH)

Subsidiary Maintenance Duty of Grandparents and Prior Enforcement Remedies *– This article examines Italian Supreme Court Order No. 2945 of 10 February 2026 concerning the substantive and evidentiary conditions governing the subsidiary maintenance duty of grandparents toward grandchildren under Article 316-bis of the Italian Civil Code. The decision confirms the dismissal of a claim against the paternal grandmother because the claimant parent failed to prove, in the lower courts, both service of the formal payment demand and further enforcement steps against known assets of the defaulting father, namely a bank account and a motor vehicle. The study contrasts this holding with precedents dispensing with prior attachment where the defaulting parent becomes deliberately untraceable, outlines the proportionate and non-joint nature of the obligation among grandparents of equal degree, and addresses the flawed defense reliance on Article 473-bis.21 of the Code of Civil Procedure alongside practical pleading requirements under Article 366.*

01. INTRODUZIONE: CASSAZIONE CIVILE N. 2945/2026 E L'OBBLIGO SUSSIDIARIO

DEGLI ASCENDENTI NEL MANTENIMENTO

Con l'ordinanza della Cassazione Civile, n. 2945/2026[1], depositata il 10 febbraio 2026, il giudice di legittimità torna a misurare il confine probatorio dell'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti. La vicenda nasce dentro una fragilità economica concreta, nella quale una madre priva di reddito chiede alla nonna paterna l'assegno non corrisposto dal padre. Respingendo il ricorso della figlia contro le decisioni negative di merito, la Corte precisa lo sforzo esecutivo richiesto dall'art. 316-bis c.c.. Tale onere diviene decisivo quando l'obbligato principale dispone di beni o conti bancari individuabili.

§ 2 Il provvedimento merita attenzione perché supera due semplificazioni ricorrenti. Da un lato, il solo **inadempimento genitoriale** non apre la via verso i nonni senza verifica esecutiva. Dall'altro, l'ordinanza dialoga con gli arresti che esonerano dal **previo pignoramento** in caso di elusione dolosa. Il quadro chiarisce quali prove servano nel merito e quali vizi blocchino il ricorso.

02. LA VICENDA PROCESSUALE E I MOTIVI DI RICORSO

§ 3 All'origine del contenzioso esaminato da Cassazione Civile, n. 2945/2026[1] sta il mancato versamento dell'assegno mensile di 300 euro posto a carico del padre. Questi era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal Tribunale di Foggia già il 25 ottobre 2017. La madre aveva chiesto l'emissione del decreto previsto dall'art. 316-bis c.c. nei confronti della nonna paterna per assicurare alla figlia minorenne il contributo mensile. Respinta l'istanza in sede presidenziale, anche l'opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Foggia il 4 maggio 2023.

§ 4 Nel successivo grado d'appello la Corte d'Appello di Bari ha confermato il rigetto, spostando però il fulcro decisorio rispetto al primo giudice. Pur riconoscendo che la madre risultava disoccupata, priva di sussidi e ospite di un'abitazione in comodato precario, la Corte ha rilevato una grave carenza istruttoria. Non risultavano prodotti né il **precetto asseritamente notificato** il 26 febbraio 2018 né una **dichiarazione negativa del terzo** pignorato. Per contro, il padre risultava titolare di un conto corrente, dotato di capacità lavorativa saltuaria e intestatario di un'autovettura poi ceduta alla convivente.

§ 5 Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la figlia, divenuta maggiorenne, articolando due motivi di doglianza. Il primo mezzo denuncia la **violazione degli artt. 316-bis c.c.** e 473-bis.21 c.p.c., contestando l'onere di provare reiterati tentativi esecutivi contro un debitore volontariamente irreperibile. Nella medesima censura la parte ha sostenuto che il rito introdotto dal 28 febbraio 2023 imponesse al giudice d'appello d'ufficio apposite **indagini di polizia tributaria** sulla situazione paterna.

§ 6 Il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e l'**omesso esame di un fatto** decisivo ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. Secondo la ricorrente, il precetto del 26 febbraio 2018 figurava in atti fin dal primo grado. La mancata valutazione avrebbe perciò integrato un travisamento della prova, rendendo apparente la motivazione ex art. 132 c.p.c. Esaminati i motivi congiuntamente, la Corte respinge il ricorso.

03. PRESUPPOSTI SOSTANZIALI, ONERE ESECUTIVO E CONCORSO TRA ASCENDENTI

3.1 — Esegesi dell'art. 316-bis c.c. e insufficienza economica di entrambi i genitori

§ 7 L'assetto codicistico impone di partire dal testo dell'art. 316-bis, comma 1, c.c., che recepisce l'impianto dell'art. 148 c.c. Oggi quest'ultima norma rinvia espressamente all'adempimento *«secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis»*. Nella prima proposizione i genitori provvedono ai figli *«in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo»*. Solo nella frase successiva subentra il livello ulteriore. *«Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti»*, recita la norma, *«gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari»*.

§ 8 Il plurale nella clausola condizionale della disposizione fonda la regola dell'**insufficienza economica comune** ad entrambi i genitori. Richiamando questa cornice, Cassazione Civile, n. 2945/2026[1] ribadisce che l'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti non sorge dal mero inadempimento di un genitore. Occorre invece che l'omesso versamento dipenda da carenza di mezzi e che l'altro genitore non basti da solo ai bisogni filiali. In modo analogo Cassazione Civile, n. 28446/2023[2] ha cassato la decisione fiorentina che trascurava l'omessa richiesta materna di un **assegno familiare estero** di 558 euro in Germania.

§ 9 Dall'esame di Cassazione Civile, n. 28446/2023 emerge l'onere del genitore richiedente di attivare ogni risorsa accessibile, inclusi i contributi pubblici. Resta fermo anche il dovere di agire contro l'obbligato principale provvisto di disponibilità economiche. Tuttavia, un adempimento parziale o sporadico non preclude il ricorso contro i nonni. Cassazione Civile, n. 1673/2026[3] ha confermato l'assegno di 100 euro per nipote a carico del nonno paterno. Nel caso deciso, **somme esigue e saltuarie** del padre non soddisfacevano i bisogni della prole accanto ai lavori precari materni.

§ 10 Ne discende un equilibrio rigoroso tra protezione della prole e autonomia dei nuclei familiari allargati. L'ordinamento non trasforma gli ascendenti in fideiussori automatici della quota inadempiuta, ma impone al giudice di valutare le risorse complessive e le potenzialità lavorative di entrambi i genitori. Solo quando l'apporto genitoriale congiunto risulti oggettivamente inadeguato, o inesigibile nonostante le iniziative del genitore affidatario, può attivarsi la solidarietà generazionale di grado successivo.

3.2 — Quando basta il precetto e quando occorre il pignoramento contro il genitore inadempiente

§ 11 Per ottenere il contributo degli ascendenti ex art. 316-bis c.c., il genitore creditore deve provare il **previo pignoramento** quando l'obbligato disponga di conti correnti o beni aggredibili. L'esonero dall'esecuzione forzata opera invece soltanto se il debitore si renda **dolosamente irreperibile**, rendendo impraticabile la tutela esecutiva.

§ 12 Su questo snodo si coglie la reale linea di confine tracciata da Cassazione Civile, n. 2945/2026 rispetto ai precedenti immediatamente anteriori. Nel caso deciso il 10 febbraio 2026, la ricorrente contestava il riferimento della Corte d'Appello di Bari alla mancata prova di svariati tentativi esecutivi. La Suprema Corte dichiara però inammissibile la censura cogliendo la reale *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Agli atti mancavano sia il **precetto asseritamente notificato** sia una dichiarazione negativa del terzo pignorato, pur risultando un conto corrente e un'autovettura del padre poi ceduta alla convivente.

§ 13 La presenza di cespiti individuati dalla controparte sposta dunque l'onere probatorio di chi agisce in via sussidiaria. Non basta l'intimazione preliminare quando l'obbligato principale mantiene un recapito utile alle notifiche, lavora saltuariamente e possiede beni registrati o rapporti bancari. In tali casi occorre provare l'avvio degli **atti esecutivi ulteriori** al precetto. Serve inoltre dimostrare il loro esito infruttuoso.

§ 14 Diversa è la soluzione affermata da Cassazione Civile, n. 13345/2023[4], pubblicata il 16 maggio 2023, e confermata in sede di revocazione da Cassazione Civile, n. 25067/2024[5], depositata il 18 settembre 2024. In quella vicenda i nonni paterni avevano impugnato l'assegno mensile di 200 euro lamentando proprio l'assenza di pignoramenti su beni o conti correnti del figlio. La Corte ha anzitutto corretto ex art. 384 c.p.c. la qualificazione della Corte d'Appello di Milano, chiarendo che non ricorre una surroga ma una **responsabilità sussidiaria**. Ha poi respinto il ricorso perché la madre viveva in un alloggio popolare con 612 euro mensili e non riusciva a riscuotere per i **continui cambiamenti di residenza** e lavoro del padre.

§ 15 In quel contesto, segnato da una condanna penale ex art. 570 c.p., Cassazione Civile, n. 13345/2023 valorizza un dato pratico essenziale. L'individuazione di residenza e datore di lavoro è presupposto necessario per agire sul credito. Successivamente Cassazione Civile, n. 25067/2024 ha dichiarato inammissibile la revocazione proposta dagli ascendenti, confermando l'esonero dinanzi alle condotte elusive. La giurisprudenza evita così ogni formalismo sterile. Essa adegua la soglia probatoria alla concreta aggredibilità del debitore primario.

LA DISCRIMINANTE PROBATORIA SULL'ESECUZIONE FORZATA

L'esonero dal previo pignoramento in Cass. Civ. n. 13345/2023 e n. 25067/2024 presuppone una irreperibilità continuativa che impedisca di individuare residenza e datore di lavoro. Se invece esistono un recapito utile e cespiti noti, Cass. Civ. n. 2945/2026 impone la prova dell'esecuzione tentata invano.

3.3 — Natura parziaria dell'obbligazione tra nonni, chiamata in causa e limiti verso i nipoti maggiorenni

§ 16 Accanto al tema della preventiva escussione, il quadro applicativo dell'art. 316-bis c.c. coinvolge il riparto economico tra rami familiari e la durata dell'obbligo nel tempo. Con la sentenza della Cassazione Civile, n. 8980/2023[6], pubblicata il 30 marzo 2023, la Corte precisa la natura dell'obbligo gravante sugli ascendenti di pari grado. Tale vincolo ha carattere solidaristico e sussidiario, senza integrare un'**obbligazione solidale** ex art. 1294 c.c. Ciascun nonno risponde infatti nei limiti delle proprie sostanze. L'obbligazione risulta quindi **parziaria** e non genera litisconsorzio necessario tra nonni paterni e materni.

§ 17 Tale qualificazione produce precise ricadute processuali nello stesso precedente di legittimità. Nel giudizio promosso dalla nonna paterna per la revisione *rebus sic stantibus* del decreto originario, la Corte ha corretto ex art. 384 c.p.c. la motivazione della Corte d'Appello di Roma. Nel procedimento autonomo di modifica possono infatti essere evocati anche soggetti estranei al giudizio originario. Tuttavia, mancando il litisconsorzio necessario, il diniego alla **chiamata in causa ex art. 106 c.p.c.** resta scelta discrezionale del giudice di merito, salva l'azione autonoma di revisione o regresso.

§ 18 Quanto alla durata della tutela per i discendenti divenuti maggiorenni, Cassazione Civile, n. 1673/2026 distingue nettamente l'art. 316-bis c.c. dall'obbligazione alimentare ex art. 433 c.c., ancorata allo stato di bisogno. Nel giudizio di rinvio la Corte d'Appello di Lecce aveva disposto accertamenti della Guardia di Finanza sui due nipoti, nati nel 1997 e nel 2000. Le indagini avevano verificato fino a quale

anno essi fossero rimasti privi di reddito sufficiente e di accesso a sostegni sociali. Confermando tale scrutinio, l'ordinanza chiarisce che il concorso non può protrarsi oltre limiti ragionevoli di età e richiede verifica sulla capacità lavorativa.

SENTENZA / AUTORITÀ	ORIENTAMENTO	PRINCIPIO IN SINTESI
Cass. Civ., ord., 10 febbraio 2026, n. 2945	Rigoroso / Respinge	Conferma il rigetto se manca la prova tanto del precetto nei gradi di merito quanto di atti esecutivi ulteriori sui beni e conto corrente noti del padre.
Cass. Civ., ord., 16 maggio 2023, n. 13345	Esonero / Elusione	La responsabilità dei nonni è sussidiaria e non surrogatoria; il previo pignoramento non è esigibile se il padre cambia di continuo residenza e lavoro.
Cass. Civ., ord., 18 settembre 2024, n. 25067	Conforme	Dichiara inammissibile la revocazione contro l'ordinanza n. 13345/2023, ribadendo la validità dell'esonero esecutivo in presenza di condanna ex art. 570 c.p.
Cass. Civ., ord., 12 ottobre 2023, n. 28446	Sussidiarietà comune	Richiede l'insufficienza di mezzi di entrambi i genitori e impone di attivarsi per percepire eventuali assegni familiari o sussidi pubblici esteri spettanti.
Cass. Civ., sent., 30 marzo 2023, n. 8980	Parziarietà / Rito	Qualifica come parziaria e non solidale l'obbligazione tra ascendenti di pari grado, escludendo il litisconsorzio necessario e ammettendo l'evocazione in sede di revisione.
Cass. Civ., ord., 25 gennaio 2026, n. 1673	Evolutivo / Limiti	Distingue art. 316-bis c.c. e alimenti ex art. 433 c.c., ammette la tutela in caso di adempimento paterno saltuario e fissa limiti temporali per i nipoti maggiorenni.

04. VIZI DEL RICORSO, RILIEVI CRITICI E STRATEGIA DIFENSIVA

4.1 — Rilievo critico sull'art. 473-bis.21 c.p.c., specificità ex art. 366 c.p.c. e tutela del mantenimento

§ 19 Sul piano processuale, Cassazione Civile, n. 2945/2026[1] offre un duplice insegnamento sulla redazione del ricorso e sul rito applicabile. Riqualificato il secondo motivo quale *error in procedendo*, il collegio rileva la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La disposizione esige infatti *«la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda»*. Non basta allegare il precetto al fascicolo telematico di legittimità se non se ne dimostra la produzione nei gradi di merito.

§ 20 Anche accantonando una lettura formalistica dell'autosufficienza per garantire l'accesso alla giustizia, il precetto del 26 febbraio 2018 mancava tra gli atti dei gradi precedenti. Inoltre, la censura lasciava intatta la seconda *ratio decidendi* della sentenza impugnata sulla mancanza di **ulteriori atti esecutivi** e del pignoramento. Questo rigore richiama quanto già osservato in materia di non compensabilità dei crediti di mantenimento[D1]. Sebbene il credito familiare goda di garanzie forti, ogni traslazione o modifica soggettiva soggiace a presupposti legali rigorosi.

> ***La sussidiarietà familiare protegge i figli senza esonerare il genitore dall'attivare i rimedi esecutivi su beni certi, ma non può trasformarsi in un ostacolo formale quando l'obbligato si sottrae sistematicamente al rintraccio.***

§ 21 Merita infine un autonomo **rilievo critico** la doglianza difensiva fondata sull'art. 473-bis.21 c.p.c. per invocare indagini di polizia tributaria d'ufficio. La Corte respinge il profilo in via assorbente *ratione temporis*, essendo il giudizio iniziato prima del 28 febbraio 2023. A giudizio di chi scrive, emerge già nell'atto introduttivo un manifesto **errore di sussunzione normativa**. Il testo vigente dell'art. 473-bis.21 c.p.c. disciplina solo la comparizione e la conciliazione delle parti. Esso dispone: *«All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione»*.

4.2 — Distinguishing applicativo, casi di confine e indicazioni operative per la difesa

§ 22 Delimitare la portata precettiva di Cassazione Civile, n. 2945/2026 richiede un rigoroso **distinguishing applicativo** rispetto alle fattispecie contigue già decise in legittimità. L'obbligo di provare atti esecutivi ulteriori al precetto non opera quando il genitore cambi ripetutamente abitazione e lavoro, come in Cassazione Civile, n. 13345/2023[4] e Cassazione Civile, n. 25067/2024[5]. Diverso è anche il caso dei versamenti parziali e insufficienti esaminato da Cassazione Civile, n. 1673/2026[3]. Resta poi fermo il principio di Cassazione Civile, n. 28446/2023[2] sul dovere di richiedere ogni sussidio pubblico disponibile.

§ 23 Rimane aperta una delicata **zona grigia probatoria** destinata a riproporsi nei tribunali della famiglia. Si pensi al caso in cui il genitore inadempiente sia titolare di un conto corrente privo di saldo utile o di una vettura priva di valore residuo. In queste ipotesi l'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti non potrebbe essere paralizzato da una mera intestazione formale. Tuttavia, chi agisce dovrà comunque produrre la dichiarazione negativa del terzo pignorato o l'esito infruttuoso della ricerca telematica dei beni.

§ 24 Sul fronte delle **indicazioni difensive**, la domanda del genitore affidatario ex art. 316-bis c.c. poggia sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. Occorre depositare fin dal primo grado il titolo esecutivo e il precetto notificato. Vanno inoltre prodotti i verbali esecutivi negativi, le visure anagrafiche e la prova dell'insufficienza reddituale propria. In sede di legittimità, ogni documento va localizzato nei fascicoli di merito ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

§ 25 Speculare è la difesa degli ascendenti nel termine di opposizione di venti giorni ex art. 316-bis, comma 3, c.c. I nonni convenuti possono provare l'esistenza di conti correnti, impieghi o beni aggredibili del genitore obbligato. Possono altresì dedurre risorse non sfruttate dall'altro genitore. Accertati i presupposti sostanziali, resta possibile chiedere la chiamata degli altri ascendenti ex art. 106 c.p.c. Secondo Cassazione Civile, n. 8980/2023[6], il diniego discrezionale lascia comunque aperta un'autonoma azione di revisione o regresso.

ASSETTO DIFENSIVO E PRECLUSIONI PROBATORIE NEL GIUDIZIO EX ART. 316-BIS C.C.
Il genitore richiedente evita il rigetto solo depositando nei gradi di merito la prova degli atti esecutivi tentati su conti e beni noti, oppure dell'irreperibilità continua dell'obbligato. Di contro, i nonni eccepiscono la presenza di cespiti aggredibili, la mancata attivazione di sussidi pubblici e il concorso proporzionale degli altri ascendenti.

05. CONCLUSIONI

§ 26 Alla luce del percorso svolto, Cassazione Civile, n. 2945/2026[1] non restringe l'obbligo sussidiario degli ascendenti nel mantenimento dei nipoti. La decisione valorizza piuttosto la concretezza dell'**accertamento probatorio** nei gradi di merito. Se il genitore dispone di conto corrente o beni noti, i nonni non rispondono senza prova di atti esecutivi ulteriori al precetto. Resta invece fermo l'esonero di Cassazione Civile, n. 13345/2023[4] dinanzi a una **irreperibilità dolosa** e continuativa.

§ 27 Sul piano della politica del diritto familiare, sarebbe auspicabile che i poteri istruttori officiosi nei procedimenti post-riforma riducessero il peso delle ricerche patrimoniali sul genitore fragile. Un accertamento giudiziale tempestivo su redditi e conti dell'obbligato principale tutelerebbe i figli con rapidità. I nonni sarebbero così chiamati solo quando la prima linea genitoriale risulti davvero priva di risorse aggredibili.

REPERTORIO DELLE FONTI

Apparato delle Fonti e Autorità Citate

I. FONTI NORMATIVE

Codice Civile, art. 316-bis – Concorso nel mantenimento dei figli e obbligo sussidiario degli ascendenti

Codice Civile, artt. 147, 148 e 433 – Doveri verso i figli, rinvio al concorso nel mantenimento e obbligazione alimentare

Codice di Procedura Civile, artt. 360 e 366 – Motivi di ricorso per cassazione e onere di specifica indicazione degli atti processuali

Codice di Procedura Civile, art. 473-bis.21 – Udienza di comparizione delle parti e tentativo di conciliazione nel rito di famiglia

II. GIURISPRUDENZA CITATA

[1] **Cassazione Civile, ordinanza, 10 febbraio 2026, n. 2945** ESITO: rigetta il ricorso della figlia contro la nonna paterna. PUNTO: l'obbligo sussidiario degli ascendenti ex art. 316-bis c.c. richiede la prova nei gradi di merito sia del precetto sia di atti esecutivi ulteriori sui beni e conti correnti noti del genitore inadempiente, fermo l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

[2] **Cassazione Civile, ordinanza, 12 ottobre 2023, n. 28446** ESITO: accoglie il secondo e il quarto motivo di ricorso degli ascendenti, rigetta il primo e cassa con rinvio. PUNTO: la responsabilità sussidiaria dei nonni sorge solo per oggettiva carenza di mezzi di entrambi i genitori e impone al richiedente di attivarsi anche per ottenere provvidenze o assegni familiari spettanti.

[3] **Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2026, n. 1673** ESITO: rigetta il ricorso del nonno paterno avverso la sentenza rescissoria. PUNTO: distingue l'obbligo ex art. 316-bis c.c. dagli alimenti ex art. 433 c.c., conferma la tutela in presenza di versamenti paterni esigui e saltuari e delimita temporalmente il mantenimento dei nipoti maggiorenni.

[4] **Cassazione Civile, ordinanza, 16 maggio 2023, n. 13345** ESITO: rigetta il ricorso degli ascendenti con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. PUNTO: l'obbligazione ex art. 316-bis c.c. è sussidiaria e non surrogatoria, e non richiede il previo pignoramento quando il genitore inadempiente si rende irreperibile mutando di continuo residenza e lavoro.

[5] **Cassazione Civile, ordinanza, 18 settembre 2024, n. 25067** ESITO: dichiara inammissibile il ricorso per revocazione contro l'ordinanza n. 13345/2023. PUNTO: conferma la legittimità dell'esonero dal previo pignoramento qualora la condotta elusiva e la condanna ex art. 570 c.p. impediscano l'esecuzione forzata verso il padre.

[6] **Cassazione Civile, sentenza, 30 marzo 2023, n. 8980** ESITO: rigetta il ricorso della nonna paterna con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. PUNTO: l'obbligo degli ascendenti di pari grado ha natura parziaria e non solidale senza litisconsorzio necessario, restando ammissibile evocare altri coobbligati nell'autonomo giudizio di revisione.

III. DOTTRINA RICHIAMATA

[D1] Metodo Giuridico, La non compensabilità dei crediti di mantenimento del figlio . Analisi del regime protettivo e dei limiti applicativi del credito di mantenimento della prole in ambito familiare

MC

Monica Cerchi Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.